

Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-456/08)

(2008/C 313/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, applicando le disposizioni relative ai termini di decadenza previsti dalla propria normativa interna a disciplina dell'esercizio del diritto di ricorso nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, e a causa della mancata notifica al denunciante dell'aggiudicazione nell'ambito della decisione di aggiudicazione in esame, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti, in particolare relativi ai termini applicabili ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽¹⁾, nell'interpretazione datane dalla Corte e, per quanto riguarda la mancata notifica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665/CEE, nell'interpretazione datane dalla Corte, nonché dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽²⁾;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la normativa irlandese non soddisfa il principio fondamentale della certezza del diritto, né il requisito di efficacia alla luce della direttiva 89/665/CEE, che ne costituisce un'applicazione, in quanto i partecipanti alla gara d'appalto permangono incerti in merito alla loro posizione quando si trovano a decidere di impugnare una decisione di aggiudicazione adottata da un'amministrazione aggiudicatrice nel contesto di un procedimento di aggiudicazione relativo ad un appalto pubblico articolato in due fasi e nel corso del quale l'offerente aggiudicatario è stato selezionato anteriormente all'adozione della decisione finale di aggiudicazione. L'Irlanda è tenuta ad adottare provvedimenti idonei a garantire che i partecipanti alla gara non nutrano legittimamente dubbi in merito a quale sia la decisione promanante dall'amministrazione aggiudicatrice che essi sono legittimati ad impugnare, né a partire da quale momento debba essere calcolata la decorrenza dei termini ai fini di tale impugnazione. I partecipanti alla gara devono sapere con chiarezza se l'«Order 84 A» si applichi non soltanto alle decisioni di aggiudicazione ma anche alle decisioni adottate *ad interim* dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto (ad esempio per quanto concerne la selezione dell'offerente aggiudicatario), con il risul-

tato che le circostanze contenute nella decisione adottata *ad interim* non possono essere impugunate dopo lo scadere del termine calcolato a partire da detta decisione, e neanche la decisione di aggiudicazione può essere impugnata sulla base delle stesse circostanze ivi esposte.

L'«Order 84 A» richiede che le azioni di ricorso debbano essere intentate «alla prima occasione e, in ogni caso, entro tre mesi». La Commissione ritiene che questa formulazione lasci i partecipanti alla gara d'appalto incerti per quanto riguarda la loro posizione nel momento in cui si trovano a prendere in esame l'eventualità di avvalersi del diritto, ad essi offerto dalla normativa comunitaria, ad un effettivo rimedio giurisdizionale contro una decisione adottata da un'autorità aggiudicatrice. Secondo la Commissione è necessario che sia reso chiaro e inequivocabile ai partecipanti alla gara quale termine di scadenza si applichi per la proposizione del ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice, e che, per garantire l'osservanza del principio fondamentale della certezza del diritto, il termine di scadenza applicabile sia un termine fisso e, quindi, idoneo ad essere interpretato in modo chiaro e adeguatamente prevedibile da tutti i partecipanti alla gara.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-457/08)

(2008/C 313/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE ⁽¹⁾ che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ovvero non notificando, in ogni caso, tali disposizioni alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 della predetta direttiva.

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto l'11 giugno 2007.

(¹) GU L 149, pag. 14.

Ordinanza del presidente della Corte 20 agosto 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Special Commissioner of Income Tax, London — Regno Unito) — Vodafone 2/Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-203/05) (¹)

(2008/C 313/32)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-459/08)

(2008/C 313/31)

Lingua processuale: il portoghese

(¹) GU C 182 del 23.7.2005.

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Ordinanza del presidente della Corte 5 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Colasfatti srl/ Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F.lli Paccani Snc

Conclusioni

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato né pubblicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE (¹), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

(Causa C-214/06) (¹)

(2008/C 313/33)

Lingua processuale: l'italiano

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 20 ottobre 2007.

(¹) GU L 255, pag. 22.

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.